

Rimborso della metà dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo. La questione dei termini decadenziali di 48 mesi.

I rimborsi delle imposte richiesti dagli esodati sono ormai in fase di completamento. Ci riferiamo a richieste di lavoratori in esodo relative a imposte pagate su somme ricevute a titolo di incentivo all'esodo prima del 4 luglio 2006 o anche dopo, ma in base ad accordi di risoluzione del rapporto di lavoro con data certa anteriore al 4 luglio 2006. Altro requisito richiesto era che l'esodato fosse di sesso maschile (le donne di fatto non sono state discriminate) che avesse un'età, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, compresa tra i 50 anni compiuti ed i 55 anni non compiuti, che avesse presentato la domanda di rimborso entro quattro anni dal momento in cui ha subito la ritenuta.

Tutte le richieste di rimborso presentate dopo i 48 mesi previsti dalla legge nazionale, sono state considerate prescritte dalle Agenzie delle Entrate competenti per territorio e quindi respinte.

Tuttavia la questione dell'inizio del computo del termine decadenziale per presentare la domanda di rimborso è controversa. Secondo l'Agenzia delle Entrate si applica l'articolo 38 del DPR 602/1973, che prescrive un termine di quattro anni a partire dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata dal datore di lavoro. Questa posizione è sostenuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Però non mancano pronunzie comunitarie che legittimano un diverso orientamento, secondo il quale il termine decadenziale va computato, in questo caso, da quando il diritto poteva essere riconosciuto dai contribuenti. Questo momento può essere identificato con il recepimento della direttiva comunitaria da parte dello stato membro dell'Unione Europea. Ma nel nostro caso anche questo momento non è così chiaramente identificabile con la data di entrata in vigore del decreto Visco - Bersani (4/7/2006), in quanto il recepimento della direttiva comunitaria contiene anche il regime transitorio che, come si è avuto modo di vedere, è da considerarsi anch'esso discriminatorio.

La giurisprudenza di merito su questo punto è attualmente divisa. Solo un nuovo pronunciamento della Corte di Giustizia chiarirà definitivamente il principio di diritto al quale i giudici tributari italiani dovranno attenersi. Presso la Commissione Europea è già all'esame un esposto per l'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria contro la repubblica Italiana per il parziale adeguamento della legislazione interna a seguito della sentenza Vergani. Nel frattempo è stata emessa un'interessante [sentenza](#) della C.T.R. di Roma proprio sul computo dei termini decadenziali. I giudici romani hanno ritenuto che non è dalla data di effettuazione della ritenuta IRPEF che va computato il termine per la presentazione della domanda di rimborso agli effetti della decadenza, ma da quando il diritto poteva ritenersi chiarificato. La sentenza individua questo momento con la pubblicazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 16 gennaio 2008 (in GUUE del 12 aprile 2008).